

spazio riservato al protocollo	spazio riservato all'ufficio n. registrazione:
--------------------------------	---

Osservazioni/contributi relativi al PTAV di Piacenza - Piano Territoriale di Area Vasta, assunto con Provvedimento Presidenziale n. 132 del 10/11/2023 (L.R. n. 24/2023, art. 45, comma 5)

Al Presidente
Provincia di Piacenza

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome **AMICI ALESSANDRO**

Nato/a a

Codice Fiscale

Residente in

(Comune, località, indirizzo)

in qualità di (barrare):

- ~~privato/a cittadino/a~~
- rappresentante dell'ente/associazione **COMUNE DI PONTENURE**
- ~~legale rappresentante della Società~~
- con sede a
- ~~altro (specificare)~~

presa visione della documentazione assunta dall'Amministrazione Provinciale, al fine di contribuire alla formazione del PTAV, **presenta il seguente contributo/osservazione:**

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO (barrare):

- ~~correzione di errore~~
- modifica di contenuto/documento**
- inserimento di nuovo contenuto/documento**
- ~~altro (specificare)~~

U
 COMUNE DI PONTENURE
 AOO JPE
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0000517/2024 del 19/01/2024
 Firmatario: ALESSANDRO AMICI

MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO (PREMESSA):

Interpretazione di norme
.....
.....
.....
.....

OGGETTO DEL CONTRIBUTO:

Interpretazione di norme e inserimento di nuove previsioni
.....
.....
.....

allegando la seguente documentazione:

- 1. Relazione osservazioni PTAV.....
- 2.
- 3.

e dichiara (barrare):

di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in merito alle sanzioni conseguenti alle dichiarazioni mendaci e alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale si rende la presente dichiarazione, come da informativa pubblicata sul sito web del PTAV, sul fondo della homepage (<https://ptavpiacenza.it/>).

Pontenure, 18.01.2024

L'ASSESSORE URBANISTICA
Arch. Alessandro Amici
 firmato digitalmente
 art. 24 DLgs 82/2005 e s.m.i.

U
COMUNE DI PONTENURE AOO JPE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000517/2024 del 19/01/2024 Firmatario: ALESSANDRO AMICI



COMUNE DI PONTENURE

via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC)

tel. 0523-692026/25 – fax 0523-510142 - E-mail: tecnico.pontenure@sintranet.it

APERTURA AL PUBBLICO giorni e orari: lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.00

RELAZIONE OSSERVAZIONI PTAV

Art 1

Punto 8

Si ritiene che mantenere vigente una parte del PTCP sia foriero di "confusione normativa", sarebbe opportuno inserire nel PTAV espressamente le norme e le previsioni che si ritengono avere ancora vigenza .

Per le norme che derivano da strumenti urbanistici sovraordinati e non ancora decadute deve valere quanto prescritto nell'art. 48 della Legge Regionale 24/2017 vale a dire il principio della non duplicazione della normativa sovraordinata ma solo l'espressione del richiamo alle prescrizioni che trovano diretta applicazione-

Art 13

Punto 6

Tabella Rete viaria o Sicurezza stradale

Come più volte proposto si ritiene necessario prevedere un nuovo collegamento a Est di Pontenure tra la strada di Valconasso e la Via Emilia e a ovest tra la strada statale via Emilia e la strada provinciale SP 32, per dirottare il numeroso traffico pesante dal quartiere residenziale del paese.




Tabella Logistica

La decisione della Localizzazione di insediamenti logistici limitandoli ai poli di rilievo sovracomunale già esistenti dotati di adeguate connessioni alla viabilità autostradale e alla rete ferroviaria, significa l'impossibilità di sviluppo di tali poli se gli stessi, pur avendo la rete ferroviaria accessibile, sono privi della autorizzazione delle FFSS al collegamento.

Si invita pertanto a sostituire la "e" con la "o".

Art 17

Punto 2

Si afferma che all'interno delle "Aree produttive di rilievo sovracomunale" sono compresi anche gli insediamenti di trasporto e logistica non direttamente connessi a stabilimenti produttivi.

Tale affermazione anche se in conformità con la vigente normativa Regionale e Statale, ancora una volta non prevede di distinguere la destinazione della Logistica da quella Produttiva manifatturiera. Gli uffici Comunali sono sempre nel dubbio

di capire se il mutamento di destinazione impresso ad un immobile produttivo, votato alla funzione logistica, richieda una preventiva attività di controllo ed assenso da parte dell'Amministrazione, in ordine alla conformità edilizio-urbanistica della nuova destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici che disciplinano l'area.

La fattispecie, come noto, è disciplinata dall'art. 23 *ter* D.P.R. n. 380/2001, disposizione che ha fatto ingresso, nel nostro ordinamento, con il decreto-legge "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014) e che ha introdotto le cinque categorie di destinazione urbanistica: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

Tale norma definisce come «urbanisticamente rilevante» «ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale».

È dunque il cambio di utilizzo dell'immobile, da una delle categorie funzionali ad un'altra, ad assumere rilevanza.

Di contro, un cambio d'uso che non comporti il passaggio da una categoria funzionale ad altra, non assume rilevanza.

La giurisprudenza, sul punto, è unanime nel ritenere che «*il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una vera e propria modificazione edilizia che, incidendo sul carico urbanistico, necessita di un previo permesso di costruire, non assumendo rilevanza l'avvenuta esecuzione di opere*»

Ciò al fine di valutare se la trasformazione di un sito, con destinazione originariamente produttiva o commerciale, in un nuovo centro logistico, possa configurare un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Secondo gli orientamenti, l'uso di un fabbricato per attività di logistica sarebbe da qualificare come produttivo, costituendo l'attività di immagazzinamento e gestione dei flussi di merci un'attività di produzione di servizi, il segmento finale dell'attività produttiva, dopo la quale soltanto avviene la distribuzione.

Tornando, quindi, al tema della pianificazione urbanistica, ora iniziata con la PTAV, questo nuovo strumento urbanistico potrebbe contenere uno spunto per riflettere sull'opportunità di ripensare la logistica come destinazione funzionale autonoma, non assimilabile a quella commerciale o produttiva.

A suggerirlo, è la realtà sotto gli occhi di tutti: i nuovi maxi poli di logistica che sorgono in prossimità di tangenziali e autostrade, necessitano di infrastrutture ben diverse da quelle generalmente presenti nelle zone a vocazione industriale o commerciale.

A differenza delle strutture commerciali, le strutture logistiche richiedono, infatti, minori standard a parcheggio, atteso che difficilmente le seconde sono accessibili al pubblico; mentre, a differenza delle strutture produttive, i siti logistici generano un traffico stradale più sostenuto, per quantità di mezzi e continuità di scambi in entrata ed uscita, traffico che inevitabilmente si ripercuote, in senso più gravoso, sul contesto urbano circostante.

ART 20

Punto 2 e 3

Si afferma che sono considerate di rilievo sovracomunale le attività di logistica con superficie territoriale superiore a 10.000 mq. (riferimento al "lotto" e non al fabbricato) ed al punto 3 viene esplicitato che tali insediamenti devono essere previsti solo nell'ambito dei PPST e solo se gli stessi abbiano connessione diretta sia autostradale sia ferroviaria addirittura muniti di "scalo ferroviario".

Quindi, da questa lettura, gli sviluppi in ampliamento dei PPC non sarebbero consentiti, si ritiene doveroso, invece, consentire comunque uno sviluppo degli insediamenti esistenti anche nei PPC.

L'ASSESSORE URBANISTICA

Arch. Alessandro Amici

firmato digitalmente
art. 24 DLgs 82/2005 e s.m.i.

Si trasmettono le osservazioni/contributi relativi al PTAV di Piacenza - Piano Territoriale di Area Vasta, assunto con Provvedimento Presidenziale n. 132 del 10/11/2023.

Cordiali saluti
Filippo Barbieri